Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) COTTERLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) SPENNACCHIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) SCARANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 02/12/2021

## FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, dichiara nel ricorso di aver stipulato un contratto di prestito mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.
Proposto reclamo in data 2 ottobre 2020 senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il riconoscimento del suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 872,27, "o la diversa somma ritenuta corretta, compresi interessi e rivalutazione, nonché rimborso spese del presente ricorso, se ritenuti dovuti".
Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che le modifiche apportate all'art. 125 *sexies* Tub dal Decreto Sostegni bis hanno determinato il recepimento a livello normativo del principio di onnicomprensività del rimborso (dei costi *up front* e *recurring*) enucleato dalla CGUE in seno alla sentenza Lexitor, ma il legislatore ha chiarito che la norma originaria continua ad applicarsi alle estinzioni dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Precisato che il contratto controverso è stato sottoscritto in data 22/07/2015 ed è stato estinto il 30/11/2019, che nello stesso sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e che le commissioni di gestione sono state retrocesse in sede di estinzione anticipata, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, mentre le coperture assicurative non sono state poste a carico del ricorrente bensì sono state stipulate dall'istituto medesimo, chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125*sexies*, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato concluso il 22 luglio 2015 e che è stato anticipatamente estinto dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 1.859,23 per "Abbuono interessi" ed un "Rimborso commissioni gestione" per € 1.228,01. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.
Ciò posto, il Collegio rileva che sull'art. 125*sexies* Tub, introdotto nel nostro ordinamento con d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141, il quale recepisce la Direttiva 2008/48/CE, è recentemente intervenuta una rilevante modifica legislativa, attuata con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis") e con la quale, in conformità con l'interpretazione offerta dell'art. 16 Dir. 2008/48/CE dalla Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Per quanto qui rileva, in particolare, il legislatore ha stabilito l'applicabilità della nuova norma ai soli contratti sottoscritti successivamente al 27.07.2021, mentre alle estinzioni anticipate dei contratti precedentemente stipulati "continuano ad applicarsi" le precedenti "disposizioni dell'articolo 125*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti" (art. 11 *octies* d.l. 73/2021, comma 2).
Sull'interpretazione di tale disposizione è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021), il quale, posto che il legislatore ha evidentemente ritenuto di operare una chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, pur ribadendo il principio in base al quale "per la supremazia del diritto europeo, il giudice nazionale (ma anche l'Arbitro bancario) è tenuto al rispetto del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale", rileva tuttavia che tale principio "non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, la norma nazionale, secondo i noti canoni di interpretazione (artt. 11 e 12 delle Preleggi) risulti confezionata con un testo chiaro e inequivoco, sia pur potenzialmente conflittuale con la disciplina europea". Il Collegio di Coordinamento pertanto, non senza prima precisare che la possibilità di sollevare un'eventuale questione di costituzionalità della norma è preclusa all'ABF, che non è un organo giurisdizionale, come anche quella di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea, in applicazione dell'art. 11*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha espresso il principio in base al quale "in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*)". Trovano di conseguenza applicazione, in tali ipotesi, i principi già noti espressi dallo stesso Collegio, in base ai quali devono essere rimborsati, ai sensi dell'art. 125*sexies* Tub

previgente, tutti i costi *recurring*, mentre non sono retrocedibili i costi qualificabili *up front* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisioni n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).
Tanto premesso, si esaminano le commissioni previste dal contratto, concluso ed estinto in data antecedente l'entrata in vigore del novellato art. 125*sexies* Tub. Il Collegio ritiene, con riferimento alle "Commissioni di attivazione" (lettera C), di confermare l'orientamento in base al quale voci di costo che remunerano fra le altre attività "di elaborazione dati […e] archiviazione e, nel caso, comunicazione dell' apertura del rapporto", sia in considerazione della loro opacità che per la natura *recurring* di attività a queste riconducibili, devono qualificarsi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; successivamente anche ID, decisioni n. 10035/2016, n. 10017/2016 e n. 10003/2016). Rileva parimenti la natura *recurring* degli "Oneri rete distributiva" (lett. E), per analoghe ragioni, facendo essi riferimento ad "iniziative pubblicitarie e di comunicazione" ed al "mantenimento delle strutture adibite". Rileva infine la natura evidentemente *recurring*, come da contratto, delle "Commissioni di gestione" (lett D). Il Collegio richiama pertanto in relazione a tutti gli oneri sopra visti il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Applicando suddetti principi e criteri la somma da rimborsare è pari, arrotondata all'unità, ad € 872,00, che coincide sostanzialmente con quanto richiesto dalla parte ricorrente, calcolata come da tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Durata del prestito in anni | 10 | | |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 59,17% |

| rate pagate | 49 | rate residue | 71 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Oneri rete distributiva | | | | 1.004,40 | Recurring | 59,17% | 594,27 | | 594,27 |
| Commissioni di gestione | | | | 2.075,52 | Recurring | 59,17% | 1.228,02 | 1.228,01 | 0,01 |
| Commissioni di attivazione | | | | 469,85 | Recurring | 59,17% | 277,99 | | 277,99 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Totale | 3.549,77 | | | | | 872,27 |

Rilevato che non può essere presa in considerazione la domanda relativa all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione, poiché, essendo l'obbligazione restitutoria assunta dalla banca una obbligazione pecuniaria *ab origine*, ciò preclude la rivalutazione monetaria (Cfr. già Collegio di Milano, decisione n. 2718/2012); considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 872,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA